

## ECC.MO CONSIGLIO DI STATO

### APPELLO CAUTELARE

Della **dott.ssa Ludovica Paterniti**, nata a Catania il 26/12/1990, residente in Viagrande (CT) alla via Mario Rapisardi, 2, Codice Fiscale PTR LVC 90T66 C351T, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato materialmente congiunto al presente atto, dall'**avv. Pietro Paterniti La Via**, nato a Catania il 06/10/1948, Codice Fiscale: PTR PTR 48R06 C351A, Partita IVA 00459010872 – TEL. 095.504180 – FAX 095.504184 – **PEC:pietro.paternitilavia@pec.ordineavvocaticatania.it**), con elezione di domicilio digitale presso il su indicato indirizzo di posta elettronica certificata del costituito procuratore presso cui dichiara di volere ricevere le notifiche e le comunicazioni

### CONTRO

- **Il Ministero dell'Istruzione, C.F. 80185250588**, in persona del sig. Ministro in carica e/o del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma;

- **L'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma;

- **La Commissione esaminatrice del concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente, classe di concorso A012 - discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado, per la Regione Lombardia, bandito cui D.D. 21/04/2020 n. 499**, in persona del legale rappresentante in carica, non costituita nel giudizio di primo grado;

### AVVERSO

**L'Ordinanza del Tar Lazio – Roma, Sezione Terza Bis N. 0468/2023, pubblicata il 25/01/2023**, non notificata con la quale è stata respinta l'istanza cautelare formulata dalla ricorrente nel ricorso da esso promosso per l'annullamento:

della valutazione della prova scritta sostenuta dalla ricorrente Ludovica Paterniti in data 28/03/2022 del concorso ordinario per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente per la Lombardia, classe di concorso A012 - discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado, bandito con D.D. 21/04/2020 n. 499 e per la conseguente mancata ammissione alla prova orale.

- Per quanto di ragione del provvedimento di approvazione dei quesiti a risposta multipla per la classe di concorso A012 - Lombardia relativamente al quesito n. 17 e al quesito n. 40 .

- Del provvedimento di ammissione dei candidati alle prove orali nella parte in cui non comprende la ricorrente.

- Di ogni ulteriore atto antecedente e/o successivo allo stato non conosciuto dalla ricorrente, agli stessi comunque connesso e/o consequenziale.

- Per il riconoscimento del diritto della ricorrente ad avere attribuiti per la prova scritta 72 punti e del suo diritto all'ammissione alla prova orale.

## F A T T I

I. Il Ministero dell'Istruzione con Decreto del Capo di Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione n. 499 del 21/04/2020 (d'ora innanzi D.D. n. 499/2020), successivamente modificato e integrato dal Decreto Dipartimentale 5/01/2022 n. 23 (d'ora innanzi D.D. n. 23/2022) ha bandito, su base regionale, un concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno per la copertura di complessivi 25.000 posti della scuola secondaria di primo e secondo grado (**doc. 1 e 2**).

La ricorrente, dott.ssa Ludovica Paterniti ha partecipato al concorso per la Regione Lombardia per l'insegnamento di DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO – CLASSE DI CONCORSO A012.

Il bando, come modificato dall'art. 3 del D.D. n. 23/2022, prevede l'espletamento di un prova scritta *computer-based* consistente nella

somministrazione di 50 quesiti a risposta multipla ripartiti nel seguente modo:

**a)** 40 per ciascuna classe di concorso, volti all'accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso;

**b)** 5 a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue;

**c)** 5 a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell'apprendimento.

Al comma 4 dello stesso articolo è precisato che ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta, e al comma 5 dispone che la prova è valutata al massimo 100 punti (due per la risposta esatta a ciascun quesito) ed è superata da coloro che conseguono un punteggio minimo di 70 punti. Al comma 8 è precisato che i candidati che, ai sensi del precedente comma 5 hanno superato la prova scritta, sono ammessi a sostenere la prova orale.

All'art. 14 del D.D. n. 499/2020 è disposto che il superamento di tutte le prove concorsuali costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso ai sensi dell'art. 5, comma 4 ter del D.Lgs. n. 59/2017.

La dott.ssa Ludovica Paterniti, come risulta dalla copia del proprio elaborato corretto (**doc. 3**), ha riportato nella prova il punteggio totale di 68,00. Quindi, non avendo raggiunto la soglia minima di 70 punti prevista dal bando, non è stata ammessa alla prova orale.

**II.** La candidata – ritenendo che i quesiti n. 17 (Informatica) e n. 40 (Storia) in ciascuno dei quali ha riportato il punteggio di 0,0, non risultano formulati in modo corretto perché non prevedono una sola risposta univocamente esatta e perché, sia pure in difetto di certezza ed univocità della soluzione, la risposta da essa fornita risulta la più adeguata a differenza di quella univocamente indicata come esatta dalla Commissione – ha impugnato innanzi al TAR Lombardia:

- la valutazione della prova scritta sostenuta dalla ricorrente Ludovica Paterniti in data 28/03/2022 del concorso ordinario per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente per la Lombardia, classe di concorso A012 - discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado, bandito con D.D. 21/04/2020 n. 499 e per la conseguente mancata ammissione alla prova orale.

- Per quanto di ragione il provvedimento di approvazione dei quesiti a risposta multipla per la classe di concorso A012 - Lombardia relativamente al quesito n. 17 e al quesito n. 40 .

- Il provvedimento di ammissione alle prove orali nella parte in cui non comprende la ricorrente.

- Ogni ulteriore atto antecedente e/o successivo allo stato non conosciuto dalla ricorrente, agli stessi comunque connesso e/o consequenziale.

Ha chiesto, quindi, il riconoscimento del suo diritto ad avere attribuiti per la prova scritta 72 punti e di essere ammessa alla prova orale.

Il ricorso (**doc.4**) veniva affidato al seguente articolato unico motivo di gravame.

***I. Violazione dell'art. 3, comma 4 del D.D. n. 023 del 05/01/2022 contenente disposizioni modificative al bando di concorso approvato con D.D. 21/04/2020 n. 499. Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Violazione dell'art. 1 L. n. 241/1990. Eccesso di potere per illogicità manifesta, istruttoria insufficiente e perplessa. Travisamento di fatti, difetto di motivazione.***

A documentazione della fondatezza delle censure sollevate venivano prodotti in giudizio per il quesito di informatica (n. 17) un parere della Prof.ssa Daniela Giordano, professore ordinario di Sistemi di Elaborazione delle Informazioni presso il dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica dell'Università degli Studi di Catania (**doc. 5**) e, per il quesito di storia (n. 40) parere del Prof. Alessandro Corbino, già ordinario di Diritto Romano nelle Università e da ultimo in quella di Catania (**doc. 6**).

A seguito di Ordinanza del TAR Lombardia – Milano n. 1384 pubblicata il

16/06/2022 che dichiarava la propria incompetenza territoriale (**doc.7**) il ricorso veniva riassunto innanzi al TAR Lazio che, con ordinanza n. 10159/2022 (**doc.8**) invitava l'Amministrazione a fornire chiarimenti in merito ai quiz contestati. Nelle more, espletate le prove orali, veniva approvata la graduatoria definitiva che la ricorrente impugnava con ricorso per motivi aggiunti notificato ai controinteressati per pubblici proclami.

In data 21/12/2022 il Ministero dell'Istruzione produceva in giudizio i chiarimenti richiesti dal TAR che la ricorrente contestava con propria memoria depositata in giudizio il 19/01/2023 in vista della Camera di Consiglio del successivo 24 gennaio, alla quale allegava delle sintetiche controdeduzioni della Prof.ssa Giordano per il quesito di Informativa (**docc. 9 e 10**).

Il TAR con Ordinanza collegiale n. 468/2023, pubblicata il 25/01/2023, non notificata, impugnata con il presente ricorso, ha rigettato la domanda cautelare con la quale la ricorrente, per scongiurare ulteriori danni gravi e irreparabili, nelle more inevitabilmente lunghe del giudizio, chiedeva di essere ammessa a sostenere le prove orali con riserva all'esito del giudizio (**doc. 11**).

\* \* \*

L'ordinanza impugnata è erronea ed ingiusta; se ne chiede, pertanto, la riforma per le seguenti ragioni di

## **DIRITTO**

**1. ERRONEA QUALIFICAZIONE DEI VIZI DEDOTTI NEL RICORSO DI PRIMO GRADO, CHE SI RIPROPONGONO IN QUESTA SEDE, COME DI MERITO E NON DI LEGITTIMITA'.**

**ERRONEA VALUTAZIONE DELLA ATTENDIBILITA', CHIAREZZA E LOGICITA' DEI QUESITI CONTESTATI E DELLA UNIVOCITA' DELLE RISPOSTE DICHIARATE ESATTE.**

Il TAR del Lazio con l'Ordinanza impugnata – dopo avere correttamente affermato che la corretta formulazione dei quesiti va ascritta alla discrezionalità tecnica dell'Amministrazione secondo la propria visione culturale, scientifica e professionale da esercitarsi, tuttavia, nei limiti complessivi della

attendibilità obiettiva e della sua non manifesta incongruenza/travisamento rispetto ai presupposti fattuali assunti – ha poi apoditticamente affermato che nel caso in esame nonostante le documentate censure della ricorrente non superate dai chiarimenti forniti dall'Amministrazione, non si fosse in presenza di veri e propri errori inequivocabilmente accertati in base alle conoscenze proprie del settore di riferimento, con la conseguenza di non ravvisare una possibile manifesta irragionevolezza, illogicità e incongruità che sole potrebbero giustificare un sindacato giurisdizionale. Ha affermato, quindi, anche questa volta senza alcuna motivazione sulle documentate censure della ricorrente, che le risposte considerate giuste dalla Commissione di concorso appaiono le uniche sicuramente corrette e ha respinto l'istanza cautelare.

Nel caso di specie ricorrono, invece, in modo palese quelle incongruenze, illogicità, equivocità e travisamenti che consentono di sindacare l'esercizio della discrezionalità tecnica a fronte delle documentate contestazioni della ricorrente che, a garanzia dell'effettività della tutela giurisdizionale, andavano vagliate secondo i parametri dell'attendibilità tecnico-scientifica.

In tema di sindacato sull'uso della discrezionalità tecnica la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha di recente ribadito che *“A differenza delle scelte politico-amministrative (c.d. <<discrezionalità amministrativa>>) – dove il sindacato giurisdizionale è incentrato sulla ‘ragionevole’ ponderazione degli interessi, pubblici e privati, non previamente selezionati e graduati dalle norme – le valutazioni dei fatti complessi richiedenti particolari competenze (c.d. <<discrezionalità tecnica>>) vanno vagliate al lume del diverso e più severo parametro della ‘attendibilità’ tecnico-scientifica.*

In tali casi, nei quali la fattispecie normativa fa riferimento a nozioni scientifiche e tecniche controvertibili, mediate dalla valutazione delegata all'Amministrazione *“La tutela giurisdizionale, per essere effettiva e rispettosa della garanzia della parità delle armi, deve consentire al giudice un controllo penetrante in tutte le fattispecie sottoposte alla sua attenzione”*. Quindi *“quando difettano parametri normativi a priori che possano fungere da premessa del*

*ragionamento sillogistico, il giudice non ‘deduce’ ma ‘valuta’ se la decisione pubblica rientri o meno nella (ristretta) gamma delle risposte maggiormente plausibili e convincenti alla luce delle scienze rilevanti e di tutti gli altri elementi del caso concreto. E’ ben possibile per l’interessato – oltre a far valere il rispetto delle garanzie formali e procedurali strumentali alla tutela della propria posizione giuridica e gli indici di eccesso di potere – contestare ab intrinseco il nucleo dell’apprezzamento complesso, ma in tal caso egli ha l’onere di metterne seriamente in discussione l’attendibilità tecnico-scientifica”.* (Cons. Stato, VI, 05.12.2022, n. 10624).

La ricorrente, supportata da due autorevoli pareri e da altra documentazione prodotta in giudizio (docc. 5, 6, 10, 12, 13), ha dimostrato che i due quesiti in contestazione non sono stati formulati in modo da prevedere una sola risposta inequivocabilmente corretta e che le risposte ritenute esatte dalla Commissione non sono le uniche inequivocabilmente corrette.

Nonostante fosse agevolmente percepibile la ragionevolezza e fondatezza delle censure della ricorrente e le gracilità e pretestuosità delle obiezioni avversarie, il TAR, ove residuassero dubbi, in considerazione della tecnicità delle questioni, al fine di assicurare la effettività della chiesta tutela giurisdizionale, trattandosi di valutazioni tecniche che non rientrano nella comune esperienza dei giudici, avrebbe dovuto disporre, come richiesto dalla ricorrente, una CTU piuttosto che, entrando arbitrariamente nel merito, spingersi ad affermare che “*la risposta considerata giusta dalla Commissione di concorso appare come l’unica sicuramente corretta*”.

**2.1** Relativamente alle prove di concorsi pubblici mediante somministrazione di quesiti a risposta multipla, la giurisprudenza, ha sistematicamente affermato che se è rimessa al merito dell’Amministrazione la scelta dei quesiti “*non può ritenersi sottratta al sindacato giurisdizionale la valutazione circa la chiarezza della domanda e l’univocità della risposta ritenuta corretta dall’Amministrazione posto che ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una*

*valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost.*” (TAR Lombardia, II Milano, 04/09/2018, n. 2043). In senso conforme tra le tante cfr. Cons. Stato, V, 17/06/2015, n. 3060; VI, 13/09/2012, n. 4862; TAR Lazio, Roma 11048/2021; n. 11820/2021.

Nel caso in esame sia nel quesito n. 17 che in quello n. 40 nessuna delle quattro risposte indicate è inequivocabilmente esatta e ciò si ricava, oltre che dagli autorevoli e documentati pareri prodotti in giudizio, persino dalla stessa nota Ministeriale di chiarimenti ove, per due volte, è precisato che per risposta corretta in relazione alla domanda formulata deve intendersi quella che a differenza delle altre “*fornisce una corrispondenza in termini di maggiore verità, esattezza o, esaustività*” (pag. 9), il che è cosa ben diversa e assai più generica della necessità di chiarezza della domanda e della assoluta univocità della risposta ritenuta esatta dall'Amministrazione, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza in ossequio ai principi di logicità e par condicio.

L'affermazione confessoria del Ministero che nella formulazione dei quesiti, tramite il ricorso ai c.d. distrattori, si è individuata come domanda esatta quella che più delle altre *si avvicini* alla soluzione corretta in termini di *maggiore, verità, esattezza o esaustività e/o quella maggiormente esaustiva*, e non l'unica rigorosamente ed esclusivamente esatta, contrasta inoltre con le Disposizioni Ministeriali per il concorso in questione, che all'art. 4, c. 6 dispongono tassativamente e seccamente che “*ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta*”, non che più si approssimi alla verità. Né, a giustificare le denunciate imprecisioni e irrazionalità dei quesiti, vale affermare che (giustamente) ai fini del reclutamento degli insegnanti si ritiene necessario valutare la capacità critica e raziocinante dei candidati e non quella mnemonica e nozionistica (cfr. nota Ministeriale pag. 4). Per perseguire tale giusto obiettivo, però, lo strumento di valutazione e selezione non può essere quello dei quiz a risposta multipla secca, senza un minimo spazio di motivazione della soluzione indicata dal candidato. La tecnica di selezione scelta dal Ministero, sia pure ricorrendo all'utilizzo di forti “*distrattori*”, richiede,

necessariamente che ciascun quesito sia formulato in modo chiaro e non minimamente equivoco e che tra le risposte suggerite ve ne sia una e una sola inequivocabilmente e unicamente esatta, con la conseguenza che, se nessuna delle risposte indicate nel quesito è l'unica inequivocabilmente possibile, la relativa censura non attiene alla "opinabilità" della soluzione, e quindi al merito, ma alla illogicità della articolazione dei quesiti e delle risposte e, quindi, alla loro legittimità.

\* \* \*

## 2.2 QUESITO DI INFORMATICA (N. 17)

Il quesito di informatica, per il quale alla ricorrente è stato attribuito il punteggio di 0,00 è stato così formulato:

A012 –LOMBARDIA

C.F.:PTRLVC90T66C351T

### DOMANDA 17

Nei vari software per la LIM o per gli schermi touch la funzione "gomma" a cosa serve?

*a	A cancellare le annotazioni che si trovano sul livello superiore	
b	A cancellare ogni elemento della schermata	X
c	Ad inserire una figura geometrica nel livello superiore	
d	A cancellare le caselle di testo	

**Punteggio: 0,00**

E' stata indicata dall'Amministrazione come esatta con un asterisco la risposta a) ed erronea la risposta b) fornita dalla ricorrente contrassegnata con una x.

Il quesito richiede di indicare a cosa serve la *funzione gomma* nei vari software per la LIM (Lavagna Interattiva Multimediale) e per gli schermi touch.

**La formulazione del quesito non consente una risposta inequivocabilmente esatta per la semplice ragione che nei vari software in**

**commercio per le LIM esiste una grande variabilità nel comportamento della funzione gomma**, come chiarito nel ricorso introduttivo del ricorso di primo grado, pagg. 8-11 (**doc. 4**) nel parere della prof.ssa Giordano (**doc.5**) nelle sue controdeduzioni ai chiarimenti del Ministero (**doc. 9**) e nella memoria depositata nel giudizio di primo grado per la C.C. del 24/01/2023 (**doc. 10**).

E' stato esaurientemente dimostrato nel parere della Prof.ssa Giordano (**doc. 5**) e ulteriormente chiarito nelle sue controdeduzioni al Ministero prodotte in giudizio il 18/01/2023 (**doc. 9**) senza ricevere alcuna smentita dal Ministero che **non in tutti i software in commercio la “funzione gomma” è identica e assolve alle stesse funzioni: in alcuni serve a cancellare le annotazioni sul livello superiore della LIM, in altre serve a cancellare ogni elemento della schermata, come nella risposta fornita dalla ricorrente, con la inevitabile conclusione che per il quesito n. 17 non esiste una sola risposta inequivocabilmente esatta.**

Da tali incontestate evidenze deve necessariamente e agevolmente concludersi che **nel ventaglio delle risposte indicate nel quesito, sono presenti due casi [a] e [b] assolutamente equivalenti, in quanto entrambi “veri in alcuni casi, ma non sempre” (quindi entrambi parzialmente corretti, ma nessuno più corretto dell’altro). Da questo discende l’assenza, per il quesito n.17, di una risposta inequivocabilmente esatta.**

Tale sola e documentata censura, che rende palese la manifesta irrazionalità del quesito n.17 e che allo stato del giudizio risulta supportata da un più che sufficiente *fumus* di fondatezza, avrebbe dovuto legittimare l'accoglimento della domanda cautelare essendo di per se sola sufficiente a fare raggiungere alla ricorrente il punteggio necessario per l'ammissione alla prova orale.

\* \* \*

### **2.3 QUESITO DI STORIA (N. 40)**

Anche il quesito di Storia nel quale la risposta della candidata è stata considerata errata, è stato formulato in modo equivoco e non consente di scegliere tra le quattro risposte indicate come possibili una univocamente esatta, come

dedotto nel ricorso di primo grado, pagg. 11-13, nel parere del prof. Corbino (**doc. 6**) e nella memoria scambiata per la C.C. del 24/01/2023 (**doc. 10**) ai quali si fa espresso richiamo per non appesantire ulteriormente la presente trattazione.

Il quesito è così formulato

A012 –LOMBARDIA

C.F.:PTRLVC90T66C351T

#### **DOMANDA 40**

Qual era la funzione dei questori nell'antica Repubblica romana?

a	I questori erano due e comandavano l'esercito	
b	I questori erano quattro e si occupavano dei lavori pubblici, come la costruzione di strade, ponti e acquedotti, e la manutenzione degli edifici pubblici	
c	I questori erano due e amministravano la giustizia	X
*d	I questori erano otto e amministravano il denaro pubblico	

**Punteggio: 0,00**

La ricorrente ha indicato come risposta esatta quella contrassegnata con la lettera c) (i questori erano due e amministravano la giustizia) e il Ministero quella con la lettera d) (i questori erano otto e amministravano il denaro pubblico).

L'equivocità è data dall'espressione "*antica Repubblica romana*".

Quale prendere in esame? La Repubblica Romana di età napoleonica e risorgimentale risalente a due secoli addietro o quella di Roma compresa tra il 509 a.C (fine del *Regnum*) e il 23 a.C. (avvio del regime Augusteo) ?

**Anche volendo ritenere che il quesito Ministeriale intendesse fare riferimento all'esperienza c.d. repubblicana di Roma compresa nell'arco di ben cinque secoli, dal 509 a.C. al 23 a.C., quale considerare "*antica*" Repubblica in tale lunghissimo arco temporale nel quale il numero dei questori e le loro funzioni sono varie volte cambiati?**

Anche le censure riguardanti questo quesito, contrariamente a quanto adombrato dal TAR, non attengono al merito delle scelte dall'Amministrazione,

ma alla illogicità e irragionevolezza che connotano la formulazione del quesito e le risposte allegare tra le quali individuarne una sola inequivocabilmente esatta.

Si è trascurato – formulando la domanda ed ipotizzandone le risposte tra le quali individuare la corretta – che una vicenda storica come quella scelta per il quesito (la funzione espletata dai questori dell’antica Roma) avrebbe dovuto indurre a formulare il quesito tenendo conto del fatto che articolare il quesito in relazione alle “*funzioni*” svolte dalla “*figura*” indicata (la questura) sarebbe stato “*razionalmente*” ammissibile solo se, nel periodo storico richiamato (si è detto nell’*antica Repubblica romana*), essa avesse sempre rivestito le medesime funzioni lungo l’intero svolgimento dello stesso.

La scelta operata avrebbe dovuto suggerire, in particolare, di non usare un’espressione per sé ambigua come “*antica*” Repubblica romana, dal momento che – come è noto a tutti e come è stato evidenziato nel parere del Prof. Corbino (**doc. 6**) – essa potrebbe essere intesa in duplice senso. Come relativa all’intero arco temporale nel quale “*quel*” regime costituzionale (repubblica) ebbe vigenza in Roma antica e dunque nei 5 secoli compresi tra il 509 a.C. e il 23 a.C., secondo le date convenzionali correnti. Ovvero come relativa invece solo alla “*fase più alta*” (antica) di quella esperienza costituzionale. Senza dire che – nell’arco temporale di riferimento (solo antica, ovvero intera repubblica) – il regime vigente delle figure in funzione dei questori e il loro numero non rimasero comunque costanti per l’intero segmento temporale considerato.

Le contestazioni della ricorrente non attengono, quindi, alla “*opinabilità*” delle convinzioni adottate, ma alla “*proponibilità*” – sul piano della astratta ragionevolezza – della formula adottata per il quesito (“*Qual era la funzione dei questori nell’antica Repubblica romana*”?). **Lo impediva la sicura considerazione che, nel periodo di riferimento assunto (quale che ne fosse l’idea: solo “alta” ovvero “intera” antica Repubblica romana), il regime giuridico della figura non era** (non per un’opinione da eventualmente privilegiare, ma per sicure ed accettate evidenze) **rimasto costante in entrambe le ipotesi.**

Le altre censure sollevate riguardano la “*irragionevolezza*” del quesito sotto il profilo della sua proponibilità in relazione al fatto che nessuna delle quattro risposte tra le quali il candidato avrebbe dovuto scegliere quella corretta, poteva considerarsi purtroppo tale.

Vale in tal caso la considerazione che – essendo la Repubblica sorta nel 509 a.C. ed essendo stata la questura istituita come “*magistratura*” nel 421 a.C. (ne era esistita una diversa configurazione – *quaestores parricidii* – già in età prerепublicana) – nel lungo periodo considerato essa ha avuto una configurazione non uniforme. Dal 421 ne avrebbe avuta (per numero di titolari e per funzione assegnate) una non coincidente con quella che ne avrebbe avuto dal 267 a.C. (la circostanza è ovviamente riconosciuta nelle stesse affannose difese del Ministero: pag. 8). Ancora differente per funzioni e numero è la figura dei questori nel periodo repubblicano precedente il 421 a.C. con la configurazione di *quaestores parricidii*.

È perciò di ogni evidenza che – anche a concedere che il quesito riguardasse la fase “*alta*” della Repubblica (quale poi, dal momento che al riguardo non esistono “cesure” interne di comune riferimento?) – è indiscutibile che a tale fase sarebbero da ascrivere tre distinti regimi: quello dal 509 a.C. al 421 a.C. (n. 2 *quaestores parricidii*); quello del 421 a.C. con quattro titolari e quello del 267 a.C. con otto titolari. Sicché (a prescindere anche dalla più complessa questione delle funzioni, per la quale si rimanda in ogni caso al parere del Prof. Corbino) la risposta ritenuta “esatta” dal Ministero (*i questori erano “otto” e amministravano il denaro pubblico*) non potrebbe valere in ogni caso per la fase storica (repubblicana) precedente il 267. Nella fase “*alta*” – intesa come “*prmissimi anni*” della Repubblica (secondo la approssimativa indicazione ministeriale: p. 8) – il regime prevedeva 2 *quaestores parricidii* (con funzioni giudiziarie quindi) fino al 421 a.C., successivamente 4 e non 8 titolari. E se in essa si volesse includere invece anche il 267 a.C., non per questo le cose migliorerebbero. La risposta ritenuta l’unica corretta dal Ministero non potrebbe valere comunque. Per la fase alta riconfigurata a comprendere il 267 a.C., sarebbe

osservabile la esistenza di “due” e non di “un” unico regime.

Analoghe considerazioni valgono – a maggior ragione – se si assume che il quesito intendesse comprendere l’“intera” fase storica della Repubblica (509 a.C.-23 a.C.).

In tale arco temporale dovremmo registrare infatti (oltre ai problemi del mutamento nel tempo delle funzioni assegnate) il sicuro succedersi di 4 regimi relativi (oltre che alle funzioni) ai titolari: quello del 421 (4 titolari), quello del 267 (8 titolari), quello dell’81 (20 titolari), quello del 44/42 (30 titolari).

Comunque lo si voglia guardare il quesito in discussione è quindi viziato da intrinseca e irrimediabile irragionevole illogicità. Non serviva – si potrebbe dire con il bando – a sollecitare il candidato a “*collocare gli eventi nella corretta successione cronologica e nei contesti spazio-temporali di riferimento*”. Serviva a disorientarlo, ove ne fosse stato capace, come è accaduto nel caso in esame. **La irragionevolezza del quesito spingeva il candidato (colto) nella direzione di ritenere che “antica” volesse dire “alta”, che il riferimento fosse alla “*primitiva fase*” (dunque a quella che precede il 421) e che dei questori non si parlasse perciò come dei “*magistrati*” introdotti, con tale denominazione, a partire dal 421. Il quesito nominava i questori e basta, non parlava di magistrati. Giustificava la possibilità di pensare che si facesse riferimento alle funzioni di coloro che – in numero di due – erano stati comunque sicuramente impiegati (ancora in età repubblicana alta) nell’amministrazione della giustizia (*quaestores parricidii*). E questa è la risposta, nell’equivocità della domanda, indicata dalla ricorrente.**

Infine per completezza di difesa va contestata la grave erroneità della secca e perentoria affermazione contenuta in grassetto alle pagg. 8 e seguenti nella nota Ministeriale a sostegno della univocità delle risposte prospettate nel quesito, secondo cui sarebbe innegabile che nella Repubblica romana i questori “***non sono mai stati 2***”.

Si tratta di affermazione tanto perentoria quanto erronea. I questori infatti fino al 421 a.C. erano due, come affermato oltre che nel parere del Prof.

Corbino (pag. 2) e nella bibliografia ivi richiamata, anche da:

- estratto del **Dizionario della lingua latina – Castiglioni – Scevola – Mariotti** alla voce *quaestor – oris*, ove si afferma che i questori nominati prima dai re e poi dai consoli (periodo repubblicano) in origine erano due con giurisdizione criminale, come nella risposta della candidata, e dal 421 a.C., dopo un secolo circa di Repubblica, quattro (**doc. 7 della produzione TAR del 20.06.2022 e doc.12 della attuale produzione al C. St.**).

- estratto dell' **Enciclopedia on line Treccani**, voce *questore* in cui è affermato che con l'introduzione del Consolato nel 5° sec. a.C., “ ciascuno dei due consoli ebbe come ausiliare un questore” e, quindi, che nel periodo più antico della Repubblica romana i questori erano due, e solo nel 424 a.C. divennero 4; 8 solo nel 267 a.C., 20 a seguito della lex Cornelia di Silla per essere successivamente ulteriormente incrementati nel numero da Cesare (45 a.C.) (**doc. 8 della produzione TAR del 20.06.2022 e doc.13 della attuale produzione al C. St.**).

\* \* \*

3. Conclusivamente relativamente all'ambito del sindacato giurisdizionale e ai relativi poteri la ricorrente con l'ausilio di due autorevoli pareri e dell'altra documentazione prodotta, ha rigorosamente e documentalmente dimostrato l'inattendibilità logica e scientifica della formulazione dei due quesiti e delle relative risposte indicate dal Ministero come le uniche inequivocabilmente esatte.

In particolare è stato adeguatamente chiarito e dimostrato nel giudizio di primo grado che:

a) Le domande dei quesiti 17 e 40 non rivestono il carattere di certezza e univocità della soluzione.

b) Per entrambi i quesiti la risposta indicata come esatta dal Ministero tra le quattro opzioni prospettate non è l'unica risposta univocamente esatta.

c) Le risposte fornite dalla ricorrente in entrambi i quesiti (17 e 40) sono esatte e, comunque, tra quelle proposte, sono quelle che più si avvicinano all'esattezza.

I chiarimenti forniti dal Ministero non scalfiscono tali risultanze e non sono sorretti da validi e documentati elementi a contrasto.

La ricorrente ha, comunque, esaurientemente assolto all'onere di "mettere seriamente in discussione l'attendibilità tecnico-scientifica" del diverso apprezzamento tecnico dell'Amministrazione (**Cons. St. VI, n. 10624/2022, cit.**).

In considerazione di quanto sopra, per mera completezza di difesa e in via del tutto subordinata, trattandosi di questioni complesse la cui valutazione richiede particolari e specialistiche competenze (*c.d. discrezionalità tecnica*) da vagliare secondo i parametri dell'attendibilità tecnico-scientifica, nel caso in cui dovessero residuare dubbi, si reitera anche in questo grado del giudizio la richiesta di una verifica e/o consulenza tecnica volta ad accertare la fondatezza delle circostanze di cui ai superiori punti a), b) e c) poste a base delle censure di eccesso di potere, travisamento di fatti, istruttoria perplessa e insufficiente, irrazionalità; quanto sopra al fine di garantire, già nella presente fase cautelare, effettività alla chiesta tutela giurisdizionale.

\* \* \*

#### **4. DOMANDA CAUTELARE**

I vizi denunciati nel ricorso di primo grado attengono alla legittimità dei provvedimenti impugnati, sono fondati e adeguatamente documentati.

L'esecutività dei provvedimenti censurati determina alla ricorrente, odierna appellante, danni gravi e sicuramente irreparabili.

Si chiede pertanto che l'Ecc.mo Consiglio di Stato nelle more ancora lunghe della definizione del giudizio voglia adottare ogni e più opportuna misura volta a scongiurare i danni e a consentire alla candidata di sostenere le prove orali del concorso, con riserva all'esito definitivo del giudizio, in tempo convenientemente utile per l'inizio del prossimo anno scolastico.

\* \* \*

#### **5. ISTANZA EX ART. 41, COMMA 4 C.P.A.**

Come segnalato nella rassegna dei fatti, nelle more del giudizio di primo grado è stata approvata la graduatoria definitiva che la ricorrente ha impugnato

con ricorso per motivi aggiunti deducendo l'illegittimità derivata da quella dei provvedimenti di valutazione nella sua prova scritta.

Il ricorso per motivi aggiunti su espressa autorizzazione del Presidente della Sezione del TAR è stato notificato per pubblici proclami. **Nessun controinteressato si è costituito in giudizio.**

In considerazione di quanto sopra, ove si ritenesse necessaria anche la notifica del presente appello cautelare ai controinteressati utilmente posizionati nella graduatoria definitiva di merito impugnata col ricorso per motivi aggiunti, si fa preliminarmente istanza all'Ecc.mo sig. Presidente del Consiglio di Stato di volere prontamente autorizzare l'appellante a procedere alla notifica per pubblici proclami del presente appello cautelare ai controinteressati, prescrivendone le modalità.

Quanto sopra in tempo necessariamente utile per consentire di effettuare la notifica entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza impugnata (25/01/2023).

#### **P.Q.M.**

Si chiede che disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,

#### **PIACCIA ALL'ECC.MO CONSIGLIO DI STATO**

Accogliere il presente appello cautelare e per l'effetto, in riforma dell'Ordinanza del TAR Lazio – Roma, Sezione Terza Bis n. 0468/2023, pubblicata il 25/01/2023, adottare le più opportune misure cautelari volte a scongiurare alla ricorrente i gravi danni conseguenti alla esecutività dei provvedimenti impugnati ed a consentirle di sostenere le prove orali con riserva all'esito del giudizio.

Spese e compensi.

Salvo ogni altro diritto.

Catania, li 25/02/2023

Avv. Pietro Paterniti La Via